



## Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 330 del 19/09/2024

**OGGETTO: Avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese di società con fallimento dichiarato prima del 16.7.2006 e procedura concorsuale chiusa prima o dopo il 16.7.2006 per riparto finale o insufficienza dell'attivo.**

### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 e ss. c.c., recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

Visto l'art. 8 della L. 580/1993 e s.m.i. e il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 581/1995 in materia di istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 214 del 13.10.2010 di assegnazione dell'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 8 della L. 580/1993;

Vista la L. 340/2000 e s.m.i., contenente "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

Vista la L. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 118 co. 2 della L.f. (come modificato dal D.Lgs. 5/2006 e dal D.Lgs. 169/2007), a tenore del quale il curatore fallimentare chiede la cancellazione della società dal Registro delle Imprese "3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo" e "4) quando, nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura";

Considerato che tale disposizione non è applicabile per le procedure fallimentari aperte prima del 16.7.2006 e chiuse prima o dopo tale data;

Richiamata la determinazione operativa del Conservatore del Registro delle Imprese n. 115 del 27.3.2017, recante disposizioni in tema di cancellazioni atipiche dal Registro delle Imprese di società non più operative;

Visto l'art. 40 del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020), ai sensi del quale, per favorire la cancellazione d'ufficio di società non più operative, il provvedimento conclusivo delle procedure disciplinate dal D.P.R. 247/2004, dall'art. 2490 co. 6 c.c. nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro delle Imprese è disposto con determinazione del Conservatore;

Considerato che la Camera di Commercio di Modena ha avviato da tempo una serie di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità delle informazioni contenute nel Registro delle Imprese in favore della trasparenza e della legalità e che, a seguito di verifiche condotte presso il Registro delle Imprese, è emerso un numero pari a 24 società dichiarate fallite prima del 16.7.2006, con fallimento chiuso prima o dopo tale data (Allegato A);

Ritenuto, dunque, di procedere alla cancellazione delle suddette società affinché le risultanze del Registro delle Imprese siano aggiornate alla situazione di diritto e di fatto nel frattempo intervenuta, per garantire un sistema pubblicitario ispirato ai principi di organicità, completezza e chiarezza;

Visto l'art. 32 co. 1 della L. 69/2009, in forza del quale la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate, e preso atto che l'Albo camerale della Camera di Commercio di Modena è consultabile *online* in un'apposita sezione del sito internet;

Considerato che l'art. 8 co. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. consente all'amministrazione di definire modalità alternative alla comunicazione personale e che tale disposizione è applicabile anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato ad imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità;

Visti gli artt. 5 *bis*, 6 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale", secondo



cui le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Ritenuto che la notifica della comunicazione di avvio di tale procedimento debba avvenire esclusivamente mediante pubblicazione all'Albo camerale e sul sito internet della Camera di Commercio, considerato anche che, trattandosi di società inesistenti di fatto e prive di indirizzo di posta elettronica certificata, risulterebbe inutile e antieconomico ricorrere alla comunicazione mediante raccomandata A/R cartacea;

### d e t e r m i n a

-di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio di n. 24 società, di cui all'elenco [ **Allegato A** ], da intendersi parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa;

che la notifica della comunicazione di avvio del procedimento, integrata dall'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione medesima, venga effettuata ai sensi dell'art. 8 co. 3 della L. 241/1990, mediante pubblicazione all'Albo camerale per 10 giorni;

-di assegnare alle società interessate un termine ulteriore di 10 giorni, dopo la scadenza della suddetta pubblicazione, per il deposito di eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione;

-di procedere alla cancellazione d'ufficio delle società di cui all'elenco allegato decorso il termine di 20 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione, qualora non forniscano elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività;

-che il presente provvedimento, l'elenco delle imprese interessate e la comunicazione di avvio del procedimento saranno disponibili online nella sezione del Registro delle Imprese del sito internet della Camera di Commercio di Modena.

avv. Stefano Bellei